



COMUNE DI SUCCIVO
Provincia di Caserta

Assessorato Allo SPORT
Proponente: Assessore Vincenzo Pastena

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE
E LA CONCESSIONE IN USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

- Allegato alla delibera consiliare n.19 del 30 Maggio 2007

INDICE

PREMESSA.....	3
Art. 1 FINALITA'.....	3
Art. 2 Classificazione degli impianti sportivi	4
Art. 3 CATEGORIA A.....	4
.....	4
Art. 4 CATEGORIA b.....	5
Art. 5 CATEGORIA c.....	5
Art. 6 corrispettivo.....	5
Art. 7 utilizzazione degli impianti.....	6
Art. 8 modalita' di assegnazione e gestione.....	6
Art. 9 procedura di individuazione.....	6
Art. 10 Presentazione delle domande e requisiti degli organismi.....	7
Art. 11 valutazione	8
Art. 12 obblighi	9
Art. 13 Durata dell'affidamento in gestione.....	12
Art. 14 cauzione.....	12
Art. 15 revisione del canone.....	12
Art. 16 divieto di affidamento a terzi.....	12
Art. 16 Rinuncia all'affidamento in gestione.....	13
Art. 17 Revoca dell'affidamento	13
Art. 18 corrispettivo di gestione	13
Art. 19 servizi di supporto	14
Art. 20 spazi pubblicitari.....	14
Art. 21 fair play.....	15

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

Visto l'art. 40 dello Statuto del Comune di Succivo¹;

Ritenuto di dover promuovere il coordinamento delle diverse realtà sportive operanti nel Comune di Succivo e di avvalersi della collaborazione del CONI.

Ritenuto di dover favorire le attività sportive di pubblico interesse.

Considerate, a tal fine, di interesse pubblico:

- la attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- la attività sportiva per le scuole;
- la attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- la attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- la attività ricreativa e sociale per la cittadinanza

Art. 1 FINALITA'

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti Scolastici, etc) o da terzi.

Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

¹ "Associazionismo

Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

A tal fine , la giunta comunale, a istanza delle interessate registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla costituzione , dalle norme vigenti e dal presente statuto.

Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Il comune puo' promuovere e istituire la consulta delle associazioni."

L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

L'Amministrazione Comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva riconosce, secondo il principio di "Sussidiarietà" di cui all'art. 3 comma 5 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, che tali funzioni possano essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Viene quindi regolamentato l'affidamento in gestione a terzi e la concessione in uso annuale degli impianti sportivi comunali.

Art. 2 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali sono suddivisi in diverse categorie:

CATEGORIA A, comprendente gli impianti sportivi idonei ad essere polifunzionali;

CATEGORIA B, comprendente gli impianti sportivi monofunzionali;

CATEGORIA C, comprendente gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici.

TITOLO II

AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO

Art. 3 CATEGORIA A

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dal T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000.

L'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali appartenenti alla categoria A, potrà avvenire a favore di:

- a. Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- b. Associazioni/Società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;

- c. Associazioni temporanee di imprese fra Associazioni/Società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- d. Società cooperative ed altri enti e società di carattere privato, con o senza la personalità giuridica che abbiano come scopo sociale la conduzione di impianti sportivi.
- e. Associazioni temporanee di impresa tra i soggetti di cui al precedente comma.

Art. 4 CATEGORIA B

Gli impianti sportivi comunali appartenenti alla categoria B possono essere affidati in gestione o concessi in uso, oltre che ai soggetti sopra indicati, anche ad associazioni di base, eventualmente anche riunite tra loro, il cui statuto faccia espresso riferimento alla promozione e divulgazione della pratica sportiva ed alla gestione degli impianti sportivi.

Art. 5 CATEGORIA C

Gli impianti sportivi comunali appartenenti alla categoria C possono essere concessi in uso ai soggetti di cui alle categorie precedenti esclusivamente in orario extrascolastico, in orari liberi da impegni o dalle necessità dei rispettivi istituti cui fanno capo.

La concessione potrà avvenire previo accordo o parere scritto della direzione didattica.

Art. 6 CORRISPETTIVO

- 1 L'Amministrazione Comunale stabilirà, per ciascun impianto che l'Amministrazione intende dare in gestione, un canone per l'utilizzazione; il corrispettivo così calcolato viene articolato su base mensile.
- 2 In tutti i casi l'affidatario si impegna a gestire l'impianto nel rispetto delle modalità previste nel disciplinare di affidamento in gestione.
- 3 In caso di concessione in uso, annuale, mensile o per singoli eventi, degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dai competenti organi.

4 Le tariffe possono essere:- orarie;- a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

TITOLO III

CRITERI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO E LA CONCESSIONE

Art. 7 UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.

La concessione in uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

La concessione può avvenire anche per eventi o manifestazioni non sportive.

Art. 8 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE

Fatta salva la procedura di evidenza pubblica prevista per la concessione a terzi di immobili che vengano considerati e dichiarati atti a produrre un utile, la Giunta Comunale definisce i criteri con cui assegnare gli affidamenti in gestione, con particolare riguardo a:

Società o associazioni radicate nel territorio;

Società o associazioni che svolgono attività agonistica;

Società o associazioni che svolgono attività giovanile, per anziani, per disabili e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale.

Art. 9 PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE

1. L’Amministrazione Comunale, a seguito di idonea pubblicizzazione degli impianti da affidare in gestione a terzi, procederà all’assegnazione attraverso

le procedure previste dalla vigente normativa o come di seguito indicate; nel caso in cui pervenga una sola proposta di gestione e la stessa risulti rispondente ai criteri individuati dalla Giunta Comunale si procederà, tramite trattativa diretta, alla stipula della convenzione.

2. L'Amministrazione Comunale verificherà che lo statuto o l'atto costitutivo dell'affidatario contengano le seguenti previsioni:
 - assenza di finalità di lucro,
 - democraticità della struttura,
 - elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti,
 - obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

ART. 10 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E REQUISITI DEGLI ORGANISMI

1. Entro i termini stabiliti dall'avviso pubblico gli Organismi interessati dovranno far pervenire al Comune domanda redatta e firmata dal rappresentante legale secondo le modalità di legge e contenuta in busta chiusa sigillata sulla quale, oltre alla denominazione dell'organismo, dovrà essere indicato espressamente l'impianto del quale si chiede l'affidamento in gestione;

Il termine stabilito per la presentazione delle domande è perentorio.

2. Gli organismi concorrenti dovranno allegare alla domanda:
 - Copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto in cui sia fatto espresso richiamo alla promozione e divulgazione della pratica sportiva ed alla gestione degli impianti sportivi;
 - Progetto di gestione, programma di gestione, pianta organica;
 - Documentazione attestante il riconoscimento del CONI per le Federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva;
 - Documentazione attestante l'affiliazione a Federazioni sportive riconosciute dal CONI per le Associazioni/Società sportive;
 - Certificato di iscrizione nei registri di cui all'art. 30 punto 3 direttiva CEE 92/50 e documentazione comprovante l'iscrizione nell'apposito albo regionale, per le cooperative sociali;
 - Fotocopia della scheda di attribuzione della partita IVA e/o del codice fiscale;

•Copia dell'atto di nomina e dichiarazione contenente i dati anagrafici del legale rappresentante (in caso di Società riconosciute, tali dati dovranno risultare dal certificato di iscrizione nel registro Società del Tribunale e da quello d'iscrizione alla Camera di Commercio) con la dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi del D-P-R 445/2000 e come già previsto dagli artt. 4 e 20 della Legge 15 del 4-1-68, di avere la piena capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione anche ai sensi dell'art. 32 quater del Codice Penale come sostituito dalla Legge 461 del 15-1-1993:

•Dichiarazione di presa visione del disciplinare di affidamento in gestione;

•La documentazione comprovante il possesso dei presupposti di valutazione in ordine ai criteri di cui al presente regolamento e la documentazione prevista nei successivi articoli.

Il rappresentante legale dell'Organismo dovrà formalmente dichiarare che il sodalizio rappresentato si trova nel pieno esercizio dei suoi diritti: tale situazione dovrà sussistere anche al momento dell'eventuale assegnazione.

Art. 11 VALUTAZIONE

La Commissione preposta alla valutazione accerterà la regolarità formale delle domande e delle referenze richieste, valuterà, sotto l'aspetto tecnico-sportivo e legale-amministrativo, la qualità dei progetti proposti e redigerà la graduatoria di merito attribuendo a ciascuna offerta un punteggio, per una valutazione complessiva massima di 100 punti, da attribuirsi tenuto conto dei seguenti parametri:

- a. Progetto di gestione delle attività sportive che si intendono realizzare nell'impianto (attività da praticarsi in relazione alle diverse fasce scolari, agonistiche, promozionali; realizzazione di iniziative sportive a favore di scuole, disabili, immigrati, anziani, soggetti a rischio) (**20 punti**);
- b. Programma di gestione operativa, orari, frequenze, organizzazione del personale, programma di manutenzione, amministrazione, conduzione generale (**15 punti**);
- c. Anzianità di attività del sodalizio nel territorio - esperienza di gestione di impianti sportivi analoghi e di organizzazione delle discipline sportive da praticarsi nell'impianto (**35 punti**);

- d. Pianta organica e figure professionali del personale tecnico-sportivo ed amministrativo che si intende impegnare (**15 punti**);
- e. iniziative sportive realizzate (**15 punti**).

Ai fini del conseguimento dell'idoneità dovrà essere raggiunto un punteggio non inferiore ai 75/100; a parità di punteggio, prederà chi avrà ottenuto la migliore valutazione dei requisiti di cui alla precedente lettera A.

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida.

La giunta prenderà atto dell'esito del bando di gara affidando al dirigente competente la predisposizione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi compreso la redazione del disciplinare e della convenzione.

ART. 12 OBBLIGHI

I rapporti tra l'Amministrazione Comunale e l'affidatario, a seguito di Avviso Pubblico, sono regolati dal disciplinare di affidamento in gestione che sarà predisposto dagli uffici competenti.

In particolare l'affidatario ha l'obbligo di:

- Gestire l'impianto per il soddisfacimento del pubblico interesse, in conformità alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale ed ai principi enunciati nel presente Regolamento;
- Gestire l'impianto rispettando le modalità e gli obiettivi indicati nel progetto di cui al precedente articolo;
- Corrispondere anticipatamente il corrispettivo entro il quinto giorno di ogni mese; in caso di morosità per oltre due mesi l'affidatario è invitato ad effettuare il pagamento (oltre agli interessi al tasso legale nel frattempo maturati) entro 30 giorni; qualora la morosità non fosse sanata entro tale termine l'Amministrazione Comunale, revocato l'affidamento, procederà al recupero della disponibilità del bene con provvedimento di autotutela;
- Compilare semestralmente una scheda di rilevamento statistico riguardante l'andamento delle attività, la frequenza degli utenti, le iniziative svolte e i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione da effettuare;
- Presentare entro il 30 marzo di ogni anno il rendiconto dettagliato della gestione dell'impianto e delle attività svolte nell'anno precedente;

- Vigilare sull'osservanza da parte di tutti gli utenti dell'impianto delle norme previste dal presente Regolamento, dotandosi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per le attività consentite dall'affidamento in gestione;
- Consentire in ogni momento e senza preavviso visite ed ispezioni all'impianto da parte di tecnici e funzionari dell'Amministrazione Comunale a ciò incaricati e fornire ad essi le informazioni eventualmente richieste con particolare riferimento all'andamento gestionale, al funzionamento ed alla conduzione tecnica dell'impianto che potranno riguardare anche lo stato di conservazione dei beni affidati in gestione, in relazione al quale potrà essere disposta l'esecuzione di interventi manutentori ritenuti necessari;
- Impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà del Comune;
- Rispondere di tutti i danni causati a ciascuna parte del complesso sportivo e relative pertinenze, per tutto il periodo di durata della gestione, anche se gli eventi dannosi fossero imputabili al personale addetto alla gestione tecnica dell'impianto, agli utenti ammessi al godimento del bene e a tutti coloro che, per qualsiasi motivo, hanno accesso ad esso;
- Contrarre con oneri a proprio carico polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti all'affidatario per danni a persone in conseguenza di tutte le attività gestite, con massimale minimo di € 500.000,00 unico per catastrofe e per danni a persone e a cose;
- Rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalla legge; per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato il gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per danni che possano derivare al personale stesso e per i danni che detto personale possa causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;
- Provvedere alla conduzione tecnica e funzionale dell'impianto designando un responsabile di impianto; dovranno inoltre essere comunicati al Comune i nominativi degli istruttori (allegando i diplomi previsti dal precedente articolo 6), dei tecnici, degli addetti all'impianto e del sopraindicato responsabile, i quali dovranno partecipare agli eventuali corsi di aggiornamento curati dall'Amministrazione Comunale;

•Provvedere alla manutenzione ordinaria dell'immobile e sue pertinenze e tratti di allacciamento; per interventi di manutenzione ordinaria si intendono: quelli che riguardano le opere interne di:

riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici;

riparazione, rinnovamento, sostituzione ed integrazione per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici (idrico-sanitario, elettrico, termico);

riparazione, rinnovo, sostituzione ed introduzione di intonaci, rivestimenti, parti mobili-rimovibili, pavimenti ed infissi

quelli che riguardano le opere esterne di pulitura, riparazione sostituzione e rifacimento di infissi esterni, delle recinzioni, del manto, campo da gioco e delle pavimentazioni esterne;

•Provvedere alla conduzione degli impianti tecnologici dell'intero immobile e sue pertinenze (ivi compresi i tratti di allacciamento) attraverso proprio personale specializzato o l'affidamento a ditta specializzata nel rispetto della normativa vigente; l'affidatario dovrà inoltre garantire la sostituzione di parti di ricambio degli impianti, stipulando apposita polizza a garanzia della eventuale mancata esecuzione di tutti gli interventi previsti a suo carico;

•Provvedere all'intestazione a proprio nome dei contratti per la fornitura di energia elettrica, acqua e prodotti per il riscaldamento;

•Provvedere al pagamento di tutte le imposte, tasse ed assicurazioni relativi all'impianto gestito;

•Mettere l'impianto a disposizione gratuita e prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per la realizzazione di manifestazioni organizzate all'Amministrazione Comunale fino ad un massimo di 20 giornate per anno, la cui data dovrà essere concordata e confermata almeno 15 giorni prima dell'effettivo svolgimento.

L'affidatario dovrà inoltre esporre apposite tabelle indicanti la proprietà **“COMUNE DI SUCCIVO – IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE”** (all'esterno) e le tariffe convenzionate praticate (all'interno in modo visibile);

In occasione di manifestazioni a carattere non sportivo, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, l'affidatario dovrà osservare e far osservare il limite massimo delle persone ammissibili come stabilito dalla Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli.

L'affidatario ha inoltre l'obbligo:

- di applicare tariffe non eccedenti quelle determinate dall'Amministrazione Comunale e le riduzioni di tariffa stabilite dalla stessa in favore di anziani, disabili e soggetti in particolare stato di disagio;
- di sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale il prospetto di ripartizione delle fasce di utilizzo dell'impianto da parte di terzi, precisando i criteri e le modalità, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui ai vigenti regolamenti per l'uso degli impianti sportivi comunali.

In ciascun disciplinare di affidamento in gestione, ove occorra ed in relazione alla specificità di ciascun impianto, saranno meglio precisati i servizi che l'affidatario dovrà assicurare con particolare riferimento alla pulizia dei locali e delle pertinenze esterne, alla manutenzione dell'edificio e degli impianti, al servizio di pronto intervento, alla gestione e manutenzione dell'impianto di riscaldamento, termoventilazione e produzione dell'acqua calda, alla gestione e manutenzione delle aree verdi, al servizio cassa.

ART. 13 DURATA DELL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE

L'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali, disposto dal dirigente competente, di norma potrà avere durata fino a cinque anni.

E' tassativamente esclusa la proroga tacita della convenzione.

ART. 14 CAUZIONE

L'affidatario, al momento della firma del contratto, pena la decadenza dell'assegnazione, ha l'obbligo di versare una somma pari ad € 3.000,00 a titolo di deposito cauzionale infruttifero.

ART. 15 REVISIONE DEL CANONE

Il canone è soggetto a revisione annuale sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo

ART. 16 DIVIETO DI AFFIDAMENTO A TERZI

All'affidatario è fatto assoluto divieto di far gestire a terzi l'impianto oggetto dell'affidamento o di modificarne la destinazione d'uso, pena la revoca dell'affidamento.

Deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale l'utilizzo temporaneo per finalità diverse da quelle previste nel programma di gestione.

ART. 16 RINUNCIA ALL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE

L'affidatario può rinunciare alla gestione dell'impianto per gravi e comprovati motivi, facendone richiesta all'Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; tale revoca ha effetto non prima di 90 giorni dal ricevimento da parte dell'Amministrazione e, in ogni caso, dovrà essere assicurato il completamento dell'attività programmata per l'anno sportivo. L'impianto dovrà essere riconsegnato in perfetto stato di agibilità; per il risarcimento di eventuali danni verificati dall'Ufficio Tecnico alla presenza dell'affidatario, l'Amministrazione potrà valersi della cauzione di cui all'art. 14.

ART. 17 REVOCA DELL'AFFIDAMENTO

Qualora l'Amministrazione Comunale abbia necessità per motivi di pubblico interesse di rientrare in possesso del bene oggetto dell'affidamento potrà procedere alla revoca dello stesso.

In tal caso dovranno essere comunicati all'affidatario i motivi di pubblico interesse; la riconsegna dell'impianto dovrà avvenire entro un termine non inferiore a tre mesi.

Costituisce causa di revoca il mancato adempimento di uno o più obblighi o l'inosservanza di una o più clausole del presente Regolamento e/o del disciplinare di affidamento in gestione.

ART. 18 CORRISPETTIVO DI GESTIONE

L'Amministrazione Comunale, in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto, delle tariffe sociali o gratuite per numerose categorie di utenti e della riserva di disponibilità a favore dell'Assessorato allo Sport, può prevedere

una percentuale di rimborso degli oneri di gestione

ART. 19 SERVIZI DI SUPPORTO

L'affidatario potrà attivare all'interno dell'impianto e, previa autorizzazione formale da parte dell'Amministrazione Comunale, servizi di supporto all'esercizio dello sport quali sede sociale, bar, punti di ristoro, tavola calda, rivendita articoli sportivi strettamente correlati con le attività praticate nell'impianto oggetto dell'affidamento.

In tal caso l'affidatario è tenuto a munirsi in proprio delle autorizzazioni amministrative e sanitarie previste dalla vigente normativa e relative a tali attività, che dovranno essere intestate al legale rappresentante della società affidataria.

Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di affidamento in gestione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto dell'affidamento.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri fiscali relativi ai suddetti esercizi.

In deroga al precedente art. 16 è data facoltà all'affidatario di assegnare a terzi la gestione dei servizi menzionati nel presente articolo; il sub-affidatario e l'affidatario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi ai servizi medesimi.

ART. 20 SPAZI PUBBLICITARI

All'affidatario competono gli introiti derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari all'interno degli impianti, determinando autonomamente i relativi corrispettivi; l'affidatario dovrà tuttavia presentare al riguardo un prospetto da sottoporre all'approvazione dei competenti organi comunali.

Il prospetto dovrà comprendere tra l'altro l'indicazione dei corrispettivi richiesti e dovrà provvedere al pagamento delle imposte comunali sulla pubblicità;

All'affidatario competono tutte le pratiche, le autorizzazioni e tutti i nulla osta richiesti dalle norme in vigore, i relativi oneri tributari e amministrativi, gli oneri dell'imposta pubblicitaria, i rimessaggi e manutenzione del materiale pubblicitario; qualsiasi contratto pubblicitario e rapporto di sponsorizzazione che

interessi la struttura ed i locali affidati in gestione, non dovranno eccedere la durata dello stesso affidamento.

ART. 21 FAIR PLAY

Il Comune di Succivo, attraverso il presente regolamento, adotta il Codice Europeo di Etica Sportiva approvato dai Ministri Europei responsabili per lo Sport, riuniti a Rodi, nel Maggio del 1992.

Il codice è rivolto alle Istituzioni ed agli adulti che hanno un'influenza diretta o indiretta sull'educazione e la partecipazione dei giovani allo Sport.

Il codice presuppone sia il diritto dei bambini e dei giovani a praticare uno sport ed a trarne soddisfazione, sia le responsabilità delle Istituzioni e degli adulti nel promuovere il Fair Play e nel garantire che questi diritti vengano rispettati.